

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Francesco NAPOLI	Presidente f.f.
- Avv. Federica SANTINON	Segretario f.f.
- Avv. Enrico ANGELINI	Componente
- Avv. Ettore ATZORI	Componente
- Avv. Camillo CANCELLARIO	Componente
- Avv. Paolo FELIZIANI	Componente
- Avv. Antonio GAGLIANO	Componente
- Avv. Nadia Giacomina GERMANA' TASCONA	Componente
- Avv. Alessandro PATELLI	Componente
- Avv. Francesco PIZZUTO	Componente
- Avv. Demetrio RIVELLINO	Componente

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Mauro Vitiello ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato dall'avv. [OMISSIS], [OMISSIS] (C.F. [OMISSIS]) pec [OMISSIS] rappresentato e difeso dall'avv. [OMISSIS], del Foro di Roma, con domicilio eletto in Roma alla [OMISSIS], avverso la decisione del Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense di Roma del 17.06.2022, depositata il 09.08.2022, comunicata a mezzo PEC in data 01.09.2022, che definiva il procedimento con la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione della durata di 1 anno e 6 mesi.

Il ricorrente, avv. [OMISSIS] non è comparso;

è presente il suo difensore avv. [OMISSIS];

Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, regolarmente citato, nessuno è presente;

Il Consigliere relatore avv. Camillo Cancellario svolge la relazione;

Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

Inteso il difensore del ricorrente, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

FATTO

Il presente procedimento trae origine da cinque segnalazioni, provenienti da soggetti diversi e da una segnalazione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, con iscrizione a carico dell'avv. [OMISSIS] di diversi procedimenti disciplinari in relazione ai diversi illeciti. I procedimenti venivano riuniti e veniva approvato un articolato capo di incolpazione, con conseguente delibera di citazione a giudizio per l'udienza dell'8 aprile 2022 all'esito della quale veniva ritenuto responsabile dei seguenti sottoriportati capi:

capo "A" procedimento RG 259/2021 (esponente [OMISSIS]):

1) – 5) -omissis -

6) *perché, nonostante ripetute richieste anche scritte sia della ex cliente sia del nuovo legale a lui subentrato, ometteva la tempestiva e completa consegna della documentazione da lui detenuta in funzione dei precorsi mandati ricevuti, in violazione degli art. 9 e 33/comma 1° NCDF.; in Roma dal febbraio 2018 (data di revoca dell'incarico) a tutto oggi (illecito permanente).*

Capo "B" procedimento RG 260/2021 (esponente [OMISSIS]):

1) *Per aver richiesto al proprio cliente, in data 23.12.2015, la corresponsione di € 18.000,00 a titolo di "deposito cauzionale" e il 29.11.2017 altri € 21.600,00 a titolo di "compenso per mediazione" senza mai fornire spiegazioni concrete e attendibili sull'impiego di dette somme omettendo altresì di rendere il conto sulle somme ricevute a titolo di deposito fiduciario, in violazione degli artt. 9- 27/comma 6°- 30/commi 1°e 2° NCDF.; in Roma dal 23.12.2015 ad oggi;*

2) – 9) – omissis -

10) *per aver indotto il proprio cliente Dr. [OMISSIS] a concedergli, in forza dei rapporti amicali intercorrenti, un prestito di € 62mila mediante versamento con assegno in data 4.5.2017, omettendo poi di restituirlo, con condotta di rilevante gravità per le modalità adottate (sfruttando l'affidamento derivante da rapporto amicale), per il protrarsi nel tempo della mancata restituzione neppure parziale, per la conseguente elevata compromissione della dignità della professione e dell'affidamento dei terzi oltre che per la rilevante entità del danno arrecato al mutuante, il tutto in violazione degli artt. 9/comma 2°e 64 comma 2° con l'aggravante specifica di cui all'art. 22/comma 2° lett. "c" NCDF; In Roma dal 4.5.2017 alla data dell'esposto 28.9.2018 e salvo successivo accertamento della protrazione della condotta.*

Capo "C" procedimento RG 261/2021 (esponente [OMISSIS]):

1) – omissis -

2) *per aver indotto il proprio cliente Sig. [OMISSIS] a concedergli nel giugno 2017, in forza*

dei rapporti amicali intercorrenti, un prestito di € 37mila omettendo poi di restituirlo, prestito successivamente riconosciuto con "ricognizione di debito è piano di rientro" sottoscritto in data 11.4.2019 anch'esso non adempiuto, con condotta di rilevante gravità per le modalità adottate (approfittando dell'affidamento derivante dallo stretto rapporto amicale), per il protrarsi nel tempo della mancata restituzione neppure parziale, per la conseguente elevata compromissione della dignità della professione e dell'affidamento dei terzi oltre che per la rilevante entità del danno arrecato al mutuante, il tutto in violazione degli artt. 9/comma 2° e 64 comma 2° con l'aggravante specifica di cui all'art. 22/comma 2° lett. "c" NCDF; in Roma dal giugno 2017 ad oggi (illecito permanente).

Capo "D" procedimento RG 262/2021 (esponente Paladini):

1) – omissis –

2) aver richiesto e ricevuto dal proprio cliente, in data 26.11.2013, due assegni circolari di € 20 mila e 5 mila (successivamente dichiarati smarriti) oltre ad ulteriori € 5.000 in contanti per "consentire la trattativa stragiudiziale" con Unipol Banca, senza mai fornire spiegazioni concrete e attendibili sull'impiego di dette somme omettendo altresì di rendere il conto per denaro ricevuto a titolo di deposito fiduciario e omettendo la restituzione degli € 5.000 in contanti, in violazione degli artt. 9-27/comma 6°-30/commi 1°e 2° NCDF. Con l'aggravante di cui all'art. 222 comma lett. "c" NCDF per l'ingente danno arrecato alla cliente e per il tuttora ritardato adempimento; in Roma dal 26. 11.2013 (data della consegna in deposito di € 30 mila) ad oggi (illecito permanente).

Capo "E" procedimento RG 263/2021 (segnalante Procura Repubblica Roma): – omissis -

Capo "F" procedimento RG 264/2021 (esponente [OMISSIS]):

1) – omissis -

2) perché, nonostante ripetute richieste anche scritte sia della ex cliente sia del nuovo legale a lui subentrato, ometteva la tempestiva e completa consegna della documentazione da lui detenuta in funzione del precorso mandato ricevuto di cui al precedente capo 1), in violazione degli art. 9 e 33/comma 1°NCDF; in Roma dal luglio 2019 a tutto oggi (illecito permanente);

3) per aver indotto la propria cliente Sigrà [OMISSIS] a concedergli in data 10. 11.2018 un mutuo per € 38 mila omettendo poi di restituire l'importo di € 17 mila quale residuo a seguito di parziale restituzione, con condotta di rilevante gravità per le modalità adottate, approfittando dell'affidamento derivante dal rapporto professionale e ingenerando nella mutuante il rischio di vedersi pignorare detto importo depositato su proprio d/c bancario a seguito di ricezione di ingiunzione di pagamento, per il protrarsi nel tempo della mancata restituzione, per la conseguente elevata compromissione della dignità della professione e

dell'affidamento dei terzi oltre che per la rilevante entità del danno arrecato alla mutuante, il tutto in violazione degli artt. 9/comma 2° e 64 comma 2° con l'aggravante specifica di cui all'art. 22/comma 2° lett. "c" NCDF; in Roma dal febbraio 2019 ad oggi (illecito permanente).

Il CDD di Roma, previa richiesta del difensore dell'incolpato, sospendeva per due anni il procedimento in relazione al CAPO E) per contestuale pendenza del procedimento penale. Veniva, poi, acquisita la documentazione allegata alle memorie difensive e venivano ascoltati, quali testimoni, i sig.ri Beatrice [OMISSIS] (esponente proc. 259/2021) e l'avv. [OMISSIS] in relazione al CAPO A) (proc. 259/2021); il sig. [OMISSIS] (esponente proc. 260/2021) in relazione ai fatti di cui al CAPO B) dell'incolpazione; il sig. [OMISSIS] (esponente proc. 261/2021) in relazione alle contestazioni di cui al CAPO C). Tutti i testimoni citati confermavano quanto rappresentato negli esposti.

All'udienza del 17 giugno 2022 venivano acquisiti gli ulteriori esposti e veniva sentito l'avv. [OMISSIS], il quale avrebbe «ammesso parzialmente gli addebiti dovuti ad una situazione di salute precaria che lo ha costretto ad avvalersi di altri colleghi, con impossibilità di seguire le varie posizioni [...]», confermando di aver «richiesto ed ottenuto, a titolo di amicizia, i prestiti indicati negli esposti che ha solo parzialmente restituito, pur con l'impegno di voler completare il rimborso».

Il CDD di Roma riteneva responsabile l'avv. [OMISSIS] per i soli sopra riportati capi: A) Punto 6); B) Punto 1) e 10); C) Punto 2); D) Punto 2) ed F) Punto 2) e 3), per i quali riteneva provata la responsabilità dell'incolpato e comminava la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione della durata di 1 anno e 6 mesi

Avverso la decisione del 17 giugno 2022, depositata in data 9 agosto 2022, ha proposto tempestivo ricorso l'avv. [OMISSIS], rappresentato dall'avv. [OMISSIS] di Castelvetro. L'incolpato, contesta integralmente il provvedimento impugnato affidandosi ai seguenti motivi di impugnazione: "1) Intervenuta prescrizione fattispecie capo D procedimento 262/2021; 2)

Infondatezza dell'intera contestazione procedimento 260/2021 (esponente [OMISSIS]); 3) Eccessività entità della sanzione; 4) Errata applicazione delle circostanze aggravanti di cui all'Art. 22 NCDF". Pertanto, chiede di riformare il provvedimento emesso dal C.D.D. di Roma, in tal senso: "- Dichiarare la intervenuta prescrizione della fattispecie capo D, proc. 262/2021; - Dichiarare la totale infondatezza delle contestazioni di cui al proc, 260/2021; - In via principale: Dichiarare il non luogo a sanzionare; - In via subordinata: Decidere con la sanzione minima prevista, ritenendo come indicativo il contestato art. 64 ncdf, e non l'Art. 30 ncdf. – ritenere non fondate le contestazioni di cui alla invocata aggravante ex Art. 22 n.c.d.f. – In ogni caso, applicare la circostanza attenuante stante la assenza di precedenti

disciplinari”.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'incolpato, contesta integralmente il provvedimento impugnato e fonda il ricorso sui motivi sopra riportati.

Preliminarmente si deve affrontare, l'eccezione di prescrizione dell'azione disciplinare con riferimento alla condotta contestata al capo D), punto 2, della contestazione “per aver omesso di fornire spiegazioni concrete e attendibili sull'impiego delle somme ricevute in data 26.11.2013 a titolo di deposito, di cui euro venticinquemila con assegni ed euro 5000 per contanti”. Al riguardo deve osservarsi che la circostanza della dazione di danaro in conto deposito fiduciario è contestata al pari delle altre vicende per cui è giudizio e, quanto ai titoli gli stessi non sono mai stati incassati dal [OMISSIS] in quanto smarriti e oggetto di denuncia di smarrimento, allegata alla memoria difensiva dinanzi al CDD. Ne deriva che l'illecito, se sussistente, indipendentemente dalla sua natura istantanea o permanente, va ritenuto consumato al momento dell'accertata impossibilità di restituzione dei titoli in base alla denuncia di smarrimento, risulta prescritto per decorso del termine di cui all'art. 56 della l. 31.12.2012 n. 247.

Quanto agli altri capi, nel merito, il ricorrente deduce l'insussistenza degli addebiti contestati per erronea valutazione delle prove da parte del CDD di Roma. In particolare, quanto al capo B), specificamente impugnato, l'incolpato censura la decisione di prime cure, ritenendo che l'esponente non sia da ritenersi attendibile, evidenziando le numerose contraddizioni emerse nel corso della sua audizione. In particolare, dalla testimonianza del sig. [OMISSIS] sarebbe certamente possibile evincere come, intercorrendo una amicizia tra l'esponente e l'incolpato, vi fosse un continuo flusso di informazioni (non formali) di aggiornamento sullo stato delle pratiche. Ad ogni buon conto, la deposizione dell'esponente non potrebbe, da sola, essere posta a fondamento della responsabilità disciplinare e, per l'effetto, (anche per mancanza di una prova certa), il [OMISSIS] dovrebbe essere prosciolto con riferimento alle contestazioni residue del capo B), punti 1) e 10).,

Invero, l'avv. [OMISSIS] ha «ammesso, sia pure parzialmente, gli addebiti, dovuti ad una situazione di salute precaria che lo ha costretto ad avvalersi di altri colleghi, con impossibilità di seguire le varie posizioni [...]», confermando di aver «richiesto ed ottenuto, a titolo di amicizia, i prestiti indicati negli esposti che ha solo parzialmente restituito, pur con l'impegno di voler completare il rimborso».

Le circostanze poste a base degli esposti, per condotte tra loro analoghe, consistite nel

mancato riscontro alle richieste di informazioni circa lo stato delle pratiche, omessa restituzione di somme ricevute a titolo di fondo spese per incarichi non espletati ovvero a preteso titolo di prestito, sono state documentate e confermate dai rispettivi esponenti.

In questa sede va ribadito il consolidato orientamento giurisprudenziale del Collegio, condiviso dalle SS.UU. (961/17), in base al quale *“Il Giudice della deontologia ha ampio potere discrezionale nel valutare la conferenza e la rilevanza delle prove dedotte in virtù del principio del libero convincimento, con la conseguenza che la decisione assunta in base alle testimonianze ed agli atti acquisiti in conseguenza degli esposti deve ritenersi legittima, allorquando risulti coerente con le risultanze documentali acquisite al procedimento”*.

Tuttavia, nel confermare la sussistenza della responsabilità disciplinare dell'incolpato, fatta eccezione per il Capo D) perché prescritto, deve tenersi conto del motivo proposto in via graduato dal ricorrente, quanto all'insussistenza della circostanza aggravante e alla entità della sanzione inflitta in prime cure.

Se le circostanze addotte a discolta, quali i motivi di salute ed in particolare lo stato di depressione da cui il ricorrente è risultato affetto nonché l'essersi attivato per rimediare alle condotte contestate, rimborsando in parte i clienti/amici, non costituiscono altrettante esimenti, in quanto l'avvocato dovrebbe dismettere i mandati, addirittura autosospendersi in casi limite, anziché continuare ad esercitare come se nulla fosse e ad accettare -e magari incoraggiare- incarichi professionali che non potrà assolvere, le stesse vanno valutate ai fini della dosimetria della sanzione.

Parimenti, il parziale accoglimento dell'impugnazione (nella specie, per prescrizione di uno degli illeciti contestati) non impone *sic et simpliciter* una corrispondente riduzione della sanzione irrogata dal Consiglio territoriale, giacché questa è determinata non già per effetto di un mero computo matematico né in base ai principi codicistici in tema di concorso di reati, ma in ragione dell'entità della lesione dei canoni deontologici.

Alla luce delle considerazioni svolte va accolto il motivo svolto circa l'eccessività della sanzione e così i problemi di salute o personali, non aventi valenza scriminante, acquistano rilievo nell'ottica di mitigare il trattamento sanzionatorio.

La giurisprudenza domestica ha affermato, in adesione a quanto previsto dall'art. 21 CDF, che la sanzione da irrogare deve tener conto di tutte le circostanze e deve essere emessa dopo aver valutato globalmente il comportamento dell'avvocato. La determinazione della sanzione disciplinare non è frutto di un mero calcolo matematico, ma è conseguenza della complessiva valutazione dei fatti, della gravità dei comportamenti contestati, violativi dei doveri di probità, dignità e decoro sia nell'espletamento dell'attività professionale che nella dimensione privata. A tal fine, può aversi riguardo, per una sua eventuale mitigazione, alla

ammissione delle proprie responsabilità e, più in generale, al comportamento processuale dell'incolpato.

In applicazione dei principi giurisprudenziali richiamati, la sanzione più adeguata al caso che ci occupa appare sì quella della sospensione dall'esercizio della professione, tuttavia, per il più limitato periodo di mesi otto il luogo del più gravoso di anni uno e mesi sei.

P.Q.M

visti gli artt. 61 l. 31.12.2012 n. 247 e 33 Reg. CNF 21.2.2014 n. 2 nonché gli artt. 59-65 R.D. 22.1.1934 n. 37 (richiamati dagli artt. 34, comma 1; 35, comma 1 lett. c; 36, comma 1; 37, comma 1, l. n. 247/2012),

Il Consiglio Nazionale Forense, dichiara l'intervenuta prescrizione dell'azione disciplinare con riferimento al capo D) della incolpazione. Ridetermina, per quanto in motivazione, la sanzione ed applica al ricorrente la sospensione dall'esercizio della professione per la durata di mesi otto.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 10 aprile 2025.

IL SEGRETARIO f.f.

f.to Avv. [OMISSIS]

IL PRESIDENTE f.f.

f.to Avv. Francesco Napoli

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 26 marzo 2026.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

f.to Avv. Giovanna Ollà

Copia conforme all'originale

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Avv. Giovanna Ollà